

Prof. Avv. Luigi Di Filippo
Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165

Roma, 22.02.2011

Alla Presidente
del Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
Via del Viminale, 43
00187 - ROMA

email: info@cnoas.it
g.difilippo@cnoas.it

Oggetto: *Sua Nota 07.02.2011 Prot. n. 339/2001*
Assistente Sociale Specialista con funzione di responsabile o dirigente
di servizio sociale - Obbligo di iscrizione all'albo - QUESITO.

Con Sua nota 07.02.2011 prot. 339/2011 e in relazione al fatto, nella stessa evidenziato, che *“sono sempre più frequenti i casi in cui assistenti sociali, che nello sviluppo di carriera raggiungono il ruolo di responsabili o dirigenti di servizi sociali, e chiedono la cancellazione dall'Ordine, perchè ritengono il ruolo raggiunto non rientrante nelle funzioni di assistente sociale”*, mi è stato posto un articolato quesito che può così riassumersi:

- se gli Assistenti Sociali iscritti nella sezione A devono mantenere l'iscrizione all'ordine e all'albo professionale quando raggiungono in una progressione di carriera o anche con la partecipazione a concorsi, in cui si chiede di essere Assistenti Sociali, la funzione di responsabili o dirigenti di servizi sociali;

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165

- se l'esercizio della funzione di responsabile o dirigente di servizi sociali in mancanza di iscrizione all'albo professionale "*può essere considerata condizione di lavoro abusivo*", e "*come si può evincere e come ancora si può dimostrare che la cancellazione è ed era impropria*".

Il caso prospettato appare riferito all'assistente sociale specialista che acquisisce la funzione di responsabile o dirigente di servizi sociali in regime di lavoro subordinato (dipendente), in particolare in regime di impiego pubblico e/o privato; tuttavia il problema investe anche il caso dell'assistente sociale specialista che opera in regime di lavoro autonomo in conformità all'art. 1 della Legge 23.03.1993 n. 84, istitutiva dell'Ordine e dell'Albo professionale, che al 3. comma così dispone: "*La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato*".

Il quesito appare altresì riferito all'ipotesi che la funzione e il ruolo di responsabile o dirigente di servizi sociali siano stati acquisiti, nel regime di impiego, in progressione di carriera da posizione per l'accesso alla quale è richiesta la di qualifica di assistente sociale abilitato allo svolgimento dell'attività professionale.

Così precisato l'ambito dell'articolato quesito, rispondo nei termini seguenti, secondo l'ordine logico delle questioni poste.

1.- La disciplina della professione è contenuta principalmente nella Legge 23.03.1993 n. 84 "*Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale*", integrata con il D.P.R. 05.06.2001 n. 328.

Già l'art. 1 comma 2. della Legge 84/93 disponeva che "*l'assistente sociale... può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali*".

Il D.P.R. 328/01, istitutivo delle sezioni A e B anche nell'albo professionale degli assistenti sociali, all'art. 21 comma 1. lett. c) stabilisce che forma oggetto dell'attività degli iscritti nella sezione A (ai quali ai sensi dell'art. 20 comma 2. "*spetta il titolo di assistenti sociali specialisti*") anche la "*direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali*", quale è il servizio sociale professionale delineato dall'art. 22 della Legge 08.11.2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

Lo stesso D.P.R. 328/2001 all'art. 22 indica quale titolo di studio necessario per l'accesso alla Sezione A dell'albo la laurea specialistica 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, conseguita ai sensi del Decreto MURST 28.11.2000 "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche*" e quindi la laurea magistrale LM - 87 Classe delle lauree magistrali in servizio sociale e politiche sociali, conseguita ai sensi del Decreto MIUR 16.03.2007 "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*" che ha sostituito la laurea specialistica classe 57/S, entrambe conferenti anche una formazione nelle discipline giuridiche di diritto privato, diritto del lavoro, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto penale indicate tra le "*Attività formative indispensabili*" finalizzate all'acquisizione anche di capacità di "*organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche, dei servizi sociali e socio sanitari, pubblici e di privato sociale*" come è espressamente indicato negli allegati ai citati Decreti MURST e MIUR.

Dalle richiamate norme emerge che "*la direzione di servizi sociali*" rientra fra le attività e le funzioni professionali dell'assistente sociale specialista.

A conferma della circostanza che la funzione di responsabile o dirigente di servizi sociali rientra nelle attività professionali dell'assistente sociale specialista appare utile aggiungere:

- che l'art. 7 comma 2 della Legge 10.08.2000 n. 251 come modificato dall'art. 2-*sixies* della Legge 25.05.2004 n. 138 ha previsto la conferibilità di incarichi dirigenziali provvisori relativi al servizio sociale professionale anche a professionisti assistenti sociali;

- che con Nota 18.02.2005 Prot. DFP/7226 al Presidente del Comitato di settore del Comparto Sanità la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva ha precisato, con riferimento all'art. 42 del CCNL dell'area III della dirigenza sottoscritto in data 08.06.2000 istitutivo della qualifica unica di dirigente (art. 41), che "*l'individuazione del personale a cui può essere conferito l'incarico al comma 2. dell'art. 7. della Legge 251 del 2000... va riferito **anche agli assistenti sociali** in forza delle intervenute modifiche legislative... al fine di ricomprendere tale categoria professionale di applicazione dell'art. 42 del CCNL citato*".

2.- L'art. 2 comma 1. della Legge 84/93 stabilisce che per esercitare la professione di assistente sociale è necessario il contemporaneo possesso dei seguenti requisiti: idoneo titolo di studio (inizialmente indicato del Diploma Universitario in Servizio Sociale),

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165

conseguimento dell'abilitazione mediante esame di Stato, iscrizione all'albo professionale istituito dalla stessa Legge 84/93.

In virtù di tale norma, il contemporaneo possesso dei tre requisiti, compresa l'iscrizione all'albo professionale, è necessario per l'esercizio della professione di assistente sia in regime di lavoro autonomo sia in regime di rapporto di lavoro subordinato: su questo secondo punto richiamo la mia precedente documentata nota pubblicata su "*Assistente Sociale - La professione in Italia*" numero 1-2/2003, pagina 14, con il titolo "*Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti pubblici dipendenti - Obbligo di iscrizione all'albo professionale*".

Ritengo utile altresì richiamare che in data 28.10.2010 risulta presentata alla Camera dei Deputati la Proposta di Legge n. 3819, finalizzata ad "*affidare la dirigenza dei servizi sociali e socio-sanitari a profili professionali specifici, valorizzando la competenza e l'esperienza formativa e lavorativa*".

Tale proposta di legge all'art. 1. prevede l'istituzione della "*dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale in attuazione dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328*"; e all'art. 2 così recita: "*Art. 2 (accesso alla dirigenza) - 1. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso comuni, province, regioni e aziende sanitarie locali, nell'ambito delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista, il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 - servizio sociale e politiche sociali... nonchè l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali di cui all'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 2.- L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali costituisce, altresì, requisito necessario per la partecipazione a concorsi per l'accesso a posti pubblici che prevedono lo svolgimento delle attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*".

3. - L'articolo 348 del Codice Penale vigente approvato R.D. 19.10.1930 n. 1398, considera penalmente illecito l'esercizio "*di una professione per la quale è richiesta una particolare abilitazione dello Stato*", espressione la cui interpretazione, adeguata all'evoluzione della legislazione ordinistica, deve essere intesa nel senso di una professione per il cui esercizio l'Ordinamento dello Stato richiede il possesso di particolari requisiti: nel

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165

caso della professione di assistente sociale, in possesso anche del requisito dell'iscrizione all'albo.

In tal senso si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione della quale si richiama per tutte la Sentenza n. 41183/2003 della Sezione Sesta Penale con la quale la Corte si è pronunciata nel senso che *“L'art. 348 c.p. è norma penale in bianco che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo”*.

4.- Per le ragioni innanzi esposte non può porsi in dubbio, a mio avviso:

- che lo svolgimento di funzione di responsabile o dirigente di servizi sociali da parte dell'assistente sociale specialista rientra nell'ambito della sua attività professionale in senso stretto per il cui esercizio è necessaria, ai sensi del 1. comma dell'art. 2 della Legge 23.03.1993 n. 84, e dell'art. 21 comma 1. lett. c) del D.P.R. 328/01, anche l'iscrizione obbligatoria nella sezione A dell'albo;

- che l'esercizio delle funzioni di responsabile o direttore di servizi sociali senza l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale debba essere considerata rientrare nella fattispecie dell'abusivo esercizio di una professione prevista dall'art. 340 del codice penale vigente.

Ritengo di aver riscontrato esaurientemente il quesito. Resto comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Avv. Luigi Di Filippo